
9. Le tutele e le misure di sostegno per il segnalante

A prescindere dal canale utilizzato, il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un articolato **sistema di protezione a garanzia del segnalante** che comprende:

- La **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla normativa (artt. 12, 13, 14);
- Il **divieto** e la conseguente **nullità di misure ritorsive** eventualmente adottate, in ragione della segnalazione (artt. 17 e 19) con:
 - la possibilità di ricevere **tutela da eventuali ritorsioni** rivolgendosi ad **ANAC** (utilizzando la **piattaforma informatica** disponibile su: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) che può irrogare sanzioni e allertare gli organi preposti per i provvedimenti di competenza (Dipartimento della funzione pubblica; organismi di garanzia o di disciplina, Ispettorato nazionale del lavoro)
 - la possibilità di rivolgersi all'**autorità giudiziaria** per far cessare la condotta, dichiarare nulla la misura e ottenere l'eventuale **risarcimento dei danni**;
 - la **presunzione di responsabilità** in capo a colui che ha posto in essere una misura ritorsiva con conseguente **inversione dell'onere della prova** per cui, salvo prova contraria a carico di colui che ha adottato la misura, si presume che la misura è stata posta in essere in ragione della segnalazione e che l'eventuale danno subito sia conseguenza di tale segnalazione.
- La **limitazioni della responsabilità** e la **non punibilità** nel caso di rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali se, al momento della segnalazione, sussistevano ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge (art. 20).
- **Misure di sostegno** al segnalante da parte di **enti del Terzo settore** (art. 18) inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC su <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> (paragrafo "Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco enti Terzo settore").
- Il **divieto** e la conseguente **invalidità di rinunce e transazioni** dei diritti e dei mezzi di tutela sopra indicati, non sottoscritte in sede protetta giudiziaria, amministrativa o sindacale (art. 22).

Le tutele si estendono anche ai soggetti diversi dal segnalante (indicati all'articolo 3, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023) che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela, colleghi di lavoro del segnalante che hanno con questo un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà della persona segnalante.

Per approfondimenti sul sistema di tutele e sulle misure di sostegno si rinvia al [d. lgs. n. 24/2023](#), alle linee guida ANAC e alle informazioni reperibili su: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>